

Codice A1813A

D.D. 7 agosto 2015, n. 1957

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n 36/15 per la realizzazione di difese spondali sul Torrente Leona, in localita' Gora, in Comune di Casalborgone (TO). Richiedente: Comune di Casalborgone.

In data 27/01/2015 prot. n° 4416 è stata registrata la domanda del Comune di Casalborgone (prot. n° 339 del 22/01/2015), C.F. 82500490014, tesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di difese spondali sul Torrente Leona, in località Gora, in Comune di Casalborgone (TO).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del dott. geol. Paolo Sassone, in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Casalborgone ha approvato il progetto delle opere con DGC n° 44 del 27/07/2015.

Verificate carenze, con nota prot. n° 8299 del 16/02/2015 lo scrivente Settore ha chiesto al Comune di completare l'istanza, che ha risposto con nota prot. n° 1633 del 13/04/2015 (ns. prot. di ricevimento n° 22456 del 20/04/2015).

Altresì, considerata la tipologia dell'intervento, che prevede lavori in alveo, quest'Ufficio, in data 28/05/2015, prot. n° 29556, ha chiesto l'espressione di parere ai sensi dell'art. 12 della LR n° 37/2006 al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino; nel merito, il citato Servizio ha fatto conoscere le proprie valutazioni con nota prot. n° 84982 del 10/06/2015 (ns. prot. di ricevimento n° 31630 del 10/06/2015), di cui si riporta copia in allegato alla presente per farne parte integrante.

Svolta l'istruttoria di rito, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998;
- e l'art. 59 della LR n° 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- visto l'art. 37 della LR 16/1999 e la DGR n 38-8849 del 26.05.2008 recante indirizzi tecnici in materia di sistemazioni idrogeologiche e idraulico forestali;
- viste la LR n° 12/2004 e s.m.i. ed il regolamento approvato con DPGR del 06/12/2004 n° 14/R e s.m.i.;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visti l'art. 12 della LR 37/2006 e le DGR n° 72-13725 del 29.03.2010 e DGR n° 75-2074 del 17/05/2011; visto altresì il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora prot. n° 84982 del 10/06/2015 della Città metropolitana di Torino (ns. prot. di ricevimento n° 31630 del 10/06/2015);
- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Casalborgone (TO), C.F. 82500490014, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici allegati all'istanza, che si restituiscono vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni, da recepire nella fase di progettazione esecutiva:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di quest'Ufficio; altresì dovrà essere recepito il parere prot. n° 84982 del 10/06/2015 della Città metropolitana di Torino;
2. le opere spondali dovranno risultare pienamente stabili nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, dovranno altresì possedere piano d'appoggio della fondazione ad almeno m 1,00 al di sotto della quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate nonché presentare paramento esterno perfettamente raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente; inoltre le opere in discorso dovranno essere adeguatamente immorsate, a monte, e risvoltate, a valle, alla sponda;
3. la difesa di sinistra idrografica non dovrà essere sormontata in nessun caso dalle piene torrentizie mentre il sormonto di quella opposta, che di fatto protegge il solo piede della ripa, non dovrà ingenerare situazioni tali da minare l'opera stessa e le aree circostanti;
4. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava di prestito, dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, e avere volume comunque non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 kN;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
7. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni derivanti da piene del corso d'acqua. Il lavoro dovrà quindi essere praticato con le dovute cautele e sorveglianze del caso;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto

autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

13. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico;

14. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

15. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

16. prima dell'inizio dei lavori il Comune di Casalborgone dovrà verificare il possesso di ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

17. ai sensi dell'art. 7 del R.D. n° 1486/1914 e L.R. n° 37/2006, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, si dovrà fare riferimento al Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
arch. Adriano BELLONE